



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2016, proposto da:,
rappresentato e difeso dagli avv. Achille Ronda, Lorenzo Literio, con domicilio
eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

contro

....., Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Regionale
dell'Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliati presso la sede della stessa in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo;

per l'annullamento

della nota prot. n.1297/RIS del 23 dicembre 2015 con il quale il Dirigente
dell'..... ha comunicato al ricorrente il diniego alla richiesta di accesso
agli atti presentata dallo stesso in data 27.11.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2016 il dott. Alberto Tramaglino e udito l'avv. Lorenzo Literio per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con relazione del 20 ottobre 2015 la Dirigente dell'..... inoltrava formale richiesta affinché il ricorrente, docente di in servizio dal presso lo stesso Istituto, fosse sottoposto a visita ispettiva al fine di accertarne l'idoneità ad esercitare la professione.

La relazione evidenziava le assenze dal servizio negli a.s. 2003/2004 e successivi; riportava "gli oggetti" di tutte le lettere allo stesso inviate recanti varie contestazioni; menzionava il fatto che "la scrivente, avendo avuto accesso ai documenti riservati e ricevuto numerose segnalazioni –in via informale e ufficiale– da studenti e genitori sul comportamento del docente, come emerge tra l'altro dal verbale dell'assemblea degli studenti", aveva acquisito attestato di quanto risultante dalla banca dati del Casellario giudiziale indicando quando ivi riportato.

A seguito di richiesta di accesso agli atti avanzata dall'interessato, veniva allo stesso consegnata copia della predetta relazione.

Seguiva una seconda richiesta di accesso alla "documentazione tutta (ossia di ogni singola informazione relativa al sottoscritto) indicata nella suddetta pratica".

Con la nota qui impugnata la predetta Dirigente precisava:

- che nella relazione "è presente lo schema delle sue assenze, così come da sue richieste, presenti nel fascicolo personale";
- che "nella relazione è citata la richiesta dell'allora Dirigente scolastico ... per la visita medico collegiale a suo carico, la cui documentazione è stata inoltrata a Lei in data 28 marzo 2009, così come tutte le successive citate contestazioni di addebito che trova nello schema";

- “per quanto riguarda le notizie apprese dal casellario giudiziale, si precisa che la sottoscritta non è in possesso di altre informazioni rispetto a quelle che ha trascritto in relazione e che le stesse informazioni sono richiedibili al Casellario giudiziale anche dal diretto interessato”;

- “pertanto, ribadendo che tutta la documentazione richiesta è già in suo possesso o comunque accessibile direttamente su richiesta da parte sua agli enti competenti, la sua richiesta di accesso agli atti risulta pleonastica e non coerente con quanto stabilito dalla normativa vigente”.

Il ricorrente, evidenziato il suo interesse ad acquisire la documentazione posta alla base della suddetta relazione, contesta il diniego e chiede l'accertamento del suo diritto ad accedere alla “documentazione tutta indicata, allegata e richiamata” in essa.

L'amministrazione intimata si è costituita con comparsa pro-forma ed ha tra l'altro prodotto “rapporto” della Dirigente in cui si ribadiscono le ragioni del diniego in quanto “si fa riferimento a una documentazione che la sottoscritta avrebbe allegato alla Relazione di richiesta di visita ispettiva ... “inesistente” poiché non è mai stato allegato a tale relazione altro rispetto a quanto consegnato ... in data 26 novembre 2015”.

2 – Il ricorso è fondato.

La richiesta del ricorrente è diretta ad acquisire la documentazione che la Dirigente ha utilizzato per la stesura della relazione, sicché non rileva il fatto che i documenti consultati non sono stati materialmente allegati all'atto in questione.

Va in termini generali ricordato che “l'insegnamento giurisprudenziale, consolidato e condivisibile, è nel senso che in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa,

atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l'art. 22 della l. 241/1990 garantisce l'accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego "privatizzato", anche se le eventuali controversie attinenti ad detto rapporto sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr., per tutti, T.A.R. Campania Napoli, VI Sezione, 3 Febbraio 2011 n. 645)" (Cons. St., III, 27 maggio 2013, n. 2894).

Nello specifico va considerato che, come rilevato dalla Dirigente, tale relazione è stata redatta utilizzando dati in parte desunti dal fascicolo personale (da cui sono stati tratti lo schema delle assenze dal servizio e quello relativo alle varie contestazioni di addebito), a cui l'interessato ha titolo ad accedere al fine di verificare che la ricostruzione effettuata corrisponda agli elementi ivi raccolti. La circostanza che le suddette assenze scaturiscono da richieste dell'interessato e che le contestazioni gli sono state a suo tempo notificate non fa evidentemente venir meno l'interesse ad effettuare la suddetta verifica, essendo possibile che il dipendente non abbia conservato ogni documento che attiene al suo rapporto di servizio.

L'accesso ai dati del proprio fascicolo, soprattutto se determinata da una specifica vicenda in cui gli stessi sono stati utilizzati, è, del resto, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, come si evidenzia nella sentenza 821 del 2007 di questa Sezione in cui si osserva che "il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, in quanto potenzialmente muniti di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse" (in termini analoghi, più recentemente, T.A.R. Liguria, sez. II, 14 gennaio 2013, n. 83).

Quanto alle informazioni desunte dal Casellario Giudiziale, parimenti sussiste l'obbligo di mettere a disposizione dell'interessato il predetto documento senza che in contrario possa opporsi che "le stesse informazioni sono richiedibili al Casellario giudiziale anche dal diretto interessato".

Innanzitutto va tenuto conto del fatto che le relative risultanze possono essere diverse a seconda che il certificato in questione sia richiesto da privati (compreso lo stesso interessato) o da una pubblica amministrazione qualora si tratti di condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione. Ma ciò che è soprattutto rilevante è che l'accesso mira ad acquisire gli elementi posti alla base della richiesta di visita ispettiva e quindi ogni documento utilizzato ai fini della formazione dell'atto in questione, visto che per "documento amministrativo" si intende "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione". Qualunque sia la provenienza di tali documenti, ciò che rileva è, quindi, la circostanza che gli stessi sono detenuti dall'Istituto e sono stati utilizzati ai fini della formazione di un atto che interessa il rapporto di lavoro del ricorrente.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell'obbligo della resistente di mettere a disposizione la documentazione richiesta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con gli effetti indicati in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2016 con
l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere, Estensore

Massimiliano Ballorini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)